

REGIONE LIGURIA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.3
"GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. 1311 DEL - 4 OTT. 2004

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni Sanitarie ASL, competenti in materia di accertamento dell'invalidita' civile, cecità, sordomutismo, handicap.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la conforme proposta del Direttore dell'U.O. Medicina Legale;

Vista la Legge 15 ottobre 1990, n. 295, che, all'art.1, prevede che presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale operino una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari, relativi alle domande per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile, cieco, sordomuto e/o persona portatrice handicap;

Visto l'art. 1 della Legge Regionale n. 8 del 3 Aprile 1992, che stabilisce che ai membri delle commissioni sanitarie in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti compete un gettone di presenza per seduta, un compenso per ogni accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta, ed un compenso per ciascun accertamento diagnostico effettuato a domicilio;

Visto altresì l'art.3 della Legge di cui sopra, che stabilisce che per la corresponsione dei gettoni di presenza e dei compensi ai dipendenti ASL si applichi quanto previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi nazionali;

Preso atto che, con nota del 5/11/2002, il Dipartimento Lavoro, Formazione e Servizi alla Persona - Settore Promozione Sociale ed Interventi per la Famiglia - della Regione Liguria ha evidenziato che a tutti i componenti delle Commissioni per l'accertamento dell'Handicap (Commissioni Integrate ai sensi dell'art. 4 della L.104/'92 e dell'art. 7 della L.R. 19/'94 da un assistente sociale e da un esperto), spettano i compensi previsti dalla normativa vigente;

Considerata l'esigenza di predisporre, in merito all'applicazione delle norme vigenti in materia di compensi ai componenti delle commissioni mediche sopracitate, un accurato regolamento di coordinamento delle singole disposizioni, al fine di assicurarne omogeneità di applicazione in questa Azienda Sanitaria;

Visto il testo del regolamento di cui sopra, come elaborato da questa Azienda Sanitaria, che definisce le modalità di applicazione e di corresponsione dei compensi;

Ritenuto di approvare il regolamento citato che, contrassegnato con la lettera "A", viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante ed esclusiva;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espresso per la relativa competenza in senso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.3 per gli effetti dell'art.3, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e sue successive integrazioni e modificazioni;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per la disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni Sanitarie della Azienda Sanitaria Locale n. 3 " Genovese" competenti in materia di accertamento dell'invalidità civile, cecità, sordomutismo e/o handicap, allegato (ALL.A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e contestuale;
- di autorizzare il Dirigente Responsabile della U.O. Medicina Legale e il Dirigente della U.O. Affari del Personale per le rispettive competenze di procedere all'applicazione di quanto stabilito nel regolamento di cui al punto precedente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri immediati di spesa e che gli stessi saranno assunti in sede di definizione del budget di spesa per l'attuazione nella ASL 3 della normativa in argomento;
- di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti in merito anche all'attuazione di cui al precedente punto;
- di dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 2 pagine

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano Grasso)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Gaetano Brizzi)

Il Dirigente Amministrativo
Dipartimento di Prevenzione
(Dott. Angelo Pibiri)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Eliano Delfino)

Il Direttore
U.O. Medicina Legale
(Dott. Andrea Lomi)

Publicata all'Atto dal 11 OTT. 2004
sino al 25 OTT. 2004
Il responsabile
?..... <i>Scal</i>

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO E DISCIPLINA DEI COMPENSI PER I
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DELLA ASL 3 PER
L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, CECITA',
SORDOMUTISMO E/O HANDICAP.**

La legge regionale della Liguria n. 8 del 1992 disciplina i compensi delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990 n.295.

L'art.1 stabilisce che ai membri delle commissioni sanitarie, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, compete un gettone di presenza per seduta, un compenso per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta ed, infine, un compenso per ciascun accertamento diagnostico effettuato a domicilio.

Ai segretari della commissione compete un gettone di presenza per ogni seduta.

L'importo dei compensi è aggiornato ogni tre anni, con delibera della Giunta Regionale, in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Attualmente gli aumenti sono definiti dalla Delibera n. 269 del 6 Febbraio 2002.

L'art.3 prevede che per la corresponsione dei gettoni di presenza ed i compensi ai dipendenti regionali e dipendenti ASL, si applichi quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro.

La legge regionale ha, dunque, introdotto un diritto ad uno specifico compenso - gettone di presenza per i componenti delle commissioni, e tale diritto sussiste tuttora poiché non è intervenuta alcuna modifica alla legge medesima ed è regolamentata dalla Delibera n.269 del 6 Febbraio 2002.

I compensi suddetti, tuttavia, non sono dovuti in ogni caso ed indistintamente.



Per il personale dipendente, dell'U.O. di Medicina Legale e non, in particolare, va applicato il principio dell'onnicomprendività del trattamento economico. Il divieto di percepire i compensi, stabilito per il personale assoggettato al regime dell'onnicomprendività retributiva, opera inderogabilmente in tutte le ipotesi in cui l'attività svolta riguardi l'esplicazione di funzioni inscindibilmente connesse con la qualifica e l'ufficio ricoperti, consistenti in mansioni cui il dipendente non possa sottrarsi perché rientranti fra i normali compiti d'ufficio (C.Stato, sez. V, 28 gennaio 1997n.95). L'attività del dipendente ASL, svolta all'interno della Commissione in orario di servizio ed in modo continuativo rientra nei compiti istituzionali del dipendente stesso. Ne consegue che a quest'ultimo, in applicazione del principio dell'onnicomprendività, il compenso non è dovuto.

Per i dipendenti, invece, che per esigenze logistiche o di servizio e formalmente autorizzati dal relativo dirigente, possano partecipare alle Commissioni soltanto fuori orario di servizio, il compenso è dovuto. Nell'ipotesi in questione, ai fini del compenso, dovrà risultare dal verbale di Commissione l'orario dell'attività della commissione per poter risalire a quello normale di servizio svolto dal dipendente.

Qualora per poter partecipare alla Commissione fuori orario di lavoro, il dipendente debba modificare il normale orario di servizio, dovrà richiedere un'autorizzazione formale da parte del dirigente dell'U.O. di appartenenza, da cui risulti appositamente modificato e specificato l'orario di servizio giornaliero al fine di poter partecipare alla Commissione con l'identificazione del connesso e conseguente recupero. Il dipendente, in particolare, dovrà effettuare il recupero entro il mese successivo e nella stessa frazione di tempo impiegata per partecipare all'attività della Commissione. Il giorno 15 del mese successivo, inoltre, dovrà presentare una tabella nella quale dovrà indicare:

- I giorni in cui ha effettuato gli accertamenti rilevanti ai fini del presente regolamento
- L'orario della Commissione

- l'orario di servizio osservato dal dipendente nel proprio ambito e l'eventuale orario di servizio specificatamente modificato ed autorizzato per partecipare alla Commissione
- La tabella di cui trattasi dovrà riportare espressamente la sottoscrizione del Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente per totale approvazione.

Sulla base di tali elementi, il Direttore dell' U.O. di Medicina Legale dovrà, entro il 15 del mese successivo al ricevimento della suddetta tabella, procedere alla liquidazione del compenso con la redazione del relativo provvedimento.

Esempio di tabella :

Giorno dell'accertamento	Orario della Commissione	Orario di servizio del dipendente	Compenso dovuto
10/03/04	14-18	8-13.30	SI
11/03/04	10-12	8-14	no

Il dipendente, inoltre, non potrà mai svolgere contemporaneamente più incarichi in differenti commissioni: in questa ipotesi, infatti, non solo non avrà diritto ad alcun gettone, ma sarà ravvisabile un illecito perseguibile d'ufficio dalla competente U.O. di Medicina Legale.

Nell'ipotesi di accertamento contestuale delle minorazioni e disabilità civili che consente la certificazione di diverse condizioni giuridicamente rilevanti (invalidità civile, stato di handicap, condizione di disabilità per l'accesso al sistema del collocamento mirato) mediante , un unico accesso da parte dell'utente e, conseguente visita contestuale, il compenso dovuto spetta in relazione al numero degli accertamenti medico-legali richiesti.

Ogni accertamento medico legale in caso di visita contestuale , infatti, implica una valutazione in ambiti totalmente differenti , nonché la compilazione e sottoscrizione di verbali distinti , ad opera della commissione sanitaria integrata:

- Nel caso di invalidità civile, occorre valutare quali siano le conseguenze negative delle menomazioni psico-fisiche sulla capacità lavorativa della persona o sulla capacità di svolgere i compiti o le funzioni proprie dell'età. Similmente, nel caso della cecità o del

sordomutismo-sordità prelinguale, la valutazione verte sulla sussistenza di requisiti previsti dalle rispettive norme di tutela.

□ L' accertamento previsto dalla L.104/92 prende in considerazione tre dimensioni:

- Le menomazioni psichiche, fisiche o sensoriali;
- La disabilità (riduzione della capacità della persona a compiere determinate azioni);
- L'handicap (estrinsecazione sociale della disabilità).

□ L'accertamento delle condizioni di disabilità per l'accesso al sistema del collocamento mirato prevede la formulazione:

- Della diagnosi funzionale, intesa come descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico e sensoriale della persona disabile;
- Del profilo socio-lavorativo;
- Della relazione conclusiva, con indicazioni circa il percorso lavorativo e le forme di sostegno necessarie;

Da quanto esposto risulta chiaro che l'accertamento contestuale è, indubbiamente, impegnativo e notevolmente diversificato e richiede l'applicazione di criteri, propri e specifici per ciascun ambito valutativo. Ne consegue, quindi, che il diritto a percepire i compensi, se e in quanto spettanti, è direttamente connesso ad ogni ambito valutativo e, conseguentemente ad ogni accertamento diagnostico e relativo verbale di visita. I verbali, ovviamente, dovranno riportare espressamente le varie fasi dell'accertamento e connesse cadenze temporali nonché le relative condizioni di invalidità- riscontrate .

Altro problema riguarda la possibilità o meno di svolgere l'attività della Commissione nel periodo feriale.

Il diritto alle ferie trova fondamento nell'art.36, 3° comma della Cost., il quale ne sancisce il carattere irrinunciabile. Le ferie, inoltre, sono dirette ad assicurare il recupero delle energie psicofisiche che la prestazione dell'attività lavorativa comporta, nonché a soddisfare le esigenze ricreativo- culturali del lavoratore e consentirgli di partecipare più incisivamente alla vita sociale e familiare.

In base al dettato Costituzionale, quindi, ferie e attività lavorativa (di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo effettuata), sono concetti in antitesi: è inaccettabile, di conseguenza, la possibilità di svolgere l'attività della commissione durante il periodo di ferie.

Ad ulteriore conferma di tale assunto, è intervenuta la legge n.66 del 2003 che ha recepito alcune direttive europee in materia di diritto del lavoro.

Tra le novità più rilevanti rientra l'impossibilità, a differenza che in passato, per i dipendenti che durante il periodo festivo abbiano lavorato, nonostante il divieto costituzionale, di ricevere un indennizzo sostitutivo per le ferie non godute.

Il dipendente potrà, al contrario, partecipare all'attività della Commissione, con diritto al relativo compenso, nel proprio giorno di riposo alla condizione del rispetto della garanzia di usufruzione di un giorno di riposo nella settimana interessata. Ciò non è in contrasto con l'art.20 del contratto collettivo nazionale comparto sanità, il quale stabilisce che il riposo settimanale coincide di regola con la domenica e che il numero dei riposi spettanti a ciascun dipendente è di 52 giorni, nel caso l'attività lavorativa sia svolta in sei giorni settimanali, e di 104 qualora l'attività stessa sia svolta in cinque giorni settimanali.